



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
per le
OCCUPAZIONI di
SPAZI ed AREE
PUBBLICHE e per
l'applicazione della
relativa TASSA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27 settembre 1994

Modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 3 aprile 2004

Sommario

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti	4
Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	4
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	4
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 10 - Obblighi del concessionario	5
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	5
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee	5
Art. 13 - Cantieri edili	6
Art. 14 - Occupazione suolo pubblico limitato ed occasionale	6
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	6
Art. 15 - Classificazione del Comune	6
Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie	6
Art. 17 - Tassa / Tariffa	6
Art. 18 - Soggetti passivi	7
Art. 19 - Durata dell'occupazione	7
Art. 20 - Criterio di applicazione della tassa	7
Art. 21 - Misura dello spazio occupato	7
Art. 22 - Passi carrabili	8
Art. 23 - Autovetture per trasporto pubblico	8
Art. 24 - Distributori di carburante	8
Art. 25 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	8
Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	8
Art. 27 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari	9
Art. 28 - Maggiorazioni della tassa	9
Art. 29 - Riduzioni della tassa permanente	9
Art. 30 - Riduzione tassa temporanea	9
Art. 31 - Esenzione dalla tassa	9
Art. 32 - Esclusione dalla tassa	10
Art. 33 – Sanzioni	10
Art. 34 - Versamento della tassa	11
Art.35 – Rimborsi	11
Art. 36 - Ruoli coattivi	11
Art. 37 - Norme finali	11
Art. 38 - Entrata in vigore	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare:

- al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- al D. Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo del D.Lgs. 507/1993
- art. 18 Legge 23/12/1999 n. 488
- Legge n. 212 del 27/7/2000

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario responsabile su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 D.Lvo 507/93).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell' occupazione, le modalità dell' uso; deve contenere inoltre la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere i documenti, atti e chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi

2. moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa,

4. sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno cinquanta metri.

Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1 – D.L.vo 507/93).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell' art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (detta norma riguarda in Comuni con oltre 10.000 abitanti)
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto d'affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone il vigente Codice della Strada.

Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, c. 2 D.Lvo 507/93).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1 D.L.vo 507/93).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'Ufficio di Polizia Locale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, se necessaria, la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 13 - Cantieri edili

1. Nell'ambito di richiesta di Permesso a costruire ovvero di presentazione di D.I.A., è facoltà del richiedente, presentare allo Sportello Unico delle Imprese, istanza per l'occupazione di area pubblica prospiciente al lotto interessato, al fine dello stazionamento dei mezzi d'opera, per consentire la sosta dei veicoli alla sola finalità di carico e scarico del materiale.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata solo nel caso in cui, all'interno del lotto interessato, non sia disponibile lo spazio sufficiente a consentire il passaggio dei mezzi d'opera e non potrà superare complessivi 360 giorni.
3. La richiesta può essere presentata per i sotto indicati periodi, non frazionabili:
 - per 180 giorni (rinnovabili per altri 180 giorni e per una sola volta)
 - per 360 giorni (non rinnovabili)

Art. 14 - Occupazione suolo pubblico limitato ed occasionale

1. Nel caso in cui si debba procedere ad occupare spazio pubblico (massimo 10 mq.) per un tempo non superiore a sei ore (es. potature, posa di materiale di esigua quantità, carico e scarico merce, trasloco, ecc), per l'occupazione dello spazio pubblico deve essere presentata comunicazione direttamente dall'Ufficio di Polizia Locale almeno 24 ore prima dall'inizio dell'occupazione.
2. La comunicazione deve contenere:
 - generalità del richiedente
 - ubicazione area occupata
 - superficie occupata
 - giorno previsto per l'occupazione
 - indicazione dell'ora prevista per l'inizio e la fine lavori

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

1. Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993, dell'art. 18 Legge n. 488 del 23/12/1999.

Art. 15 - Classificazione del Comune

Ai sensi dell' art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall' art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 16 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 17 - Tassa / Tariffa

1. Le tariffe o le tasse sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell' anno successivo a quello in cui la deliberazione è stata assunta.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93, e dall'art. 18 L. 488/1999

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell' art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento
- seconda categoria 20 per cento
- terza categoria 30 per cento

4. Si dispone che le tariffe unitarie vengano arrotondate (salvo le tariffe stabilite espressamente da leggi) come sotto precisato:

- al decimo inferiore quando il centesimo risulta inferiore o uguale a cinque
- al decimo superiore quando il centesimo è superiore a cinque

Art. 18 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 D.L.vo 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 19 - Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 D.L.vo ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a). sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b). si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 20 - Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 D.L.vo 507/93, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (L. 549/95 art. 3 – comma 59)

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant' altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 16 e nell' elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 21 - Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 4 D.L.vo 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 22 - Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 3 - comma 63 – lettera a) L. 549/95 i passi carrabili sono esonerati dall'applicazione della tassa.

Art. 23 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art 3 della Legge 28/12/1995 n. 549 le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune sono esonerate dalla tassa.

Art. 24 - Distributori di carburante

1. Ai sensi dell' art. 48, dal comma 1 al comma 6 D.L.vo 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 25 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 D.L.vo 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa da deliberarsi a cura della Giunta Comunale

Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

– fino a 12 ore riduzione del 50 per cento

– oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera

– 3. Per le occupazioni temporanee si applica:

– fino a 14 giorni tariffa intera

– oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione

– oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 D. L.vo 503/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 27 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 18 L. 23/12/1999 n. 488 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa determinata, in base al numero delle utenze.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale forfetaria indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 28 - Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente e non autorizzate, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 29 - Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

c). ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.L.vo 507/93 le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

d). ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.

Art. 30 - Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 D. L.vo 507/93:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% in I° II° e III° categoria.

Art. 31 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del DL. 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 3 della legge 25/12/1998 n. 549:

e). occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

f). le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

g). le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

h). le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

i). le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

j). le occupazioni di aree cimiteriali;

k). gli accessi carrabili

l). le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili

m). le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a). commercio ambulante itinerante: soste fino a 30 minuti;

b). occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c). occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;

d). occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e). occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 32 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38. comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 33 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, modificato dall'art. 12 comma 1, lett. c) D.Lgs. 473/1997 e D.Lgs. n. 99/2000.

2. Le sanzioni sono previste e graduate con provvedimento del Funzionario responsabile del tributo. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del Funzionario responsabile del provvedimento avviene con l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica da parte del messo comunale.

Art. 34 - Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art.35 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. I rimborsi relativi a tassa versata e non dovuta sono disposti dal Funzionario Responsabile del Tributo.

Art. 36 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 e successive modificazioni, in un' unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37 - Norme finali

1. Si intendono ivi richiamate le disposizioni contenute nella Legge 27 Luglio 2000 n. 212 riguardanti lo Statuto del Contribuente.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
CATEGORIA A AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

N. ORD.	DESCRIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	PIAZZA	CAPOLUOGO	GIACOMO NEGRI
2	VIA (n. pari)	CAPOLUOGO	DELLA STAZIONE

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA
CATEGORIA B AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

N. ORD.	DESCRIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	CAPOLUOGO	BERETTA
2	VIA	CAPOLUOGO	BORSELLINO
3	VIA	CAPOLUOGO	CAMPOMORTO
4	VIA	CAPOLUOGO	CANTALUPO
5	VIA	CAPOLUOGO	CARDUCCI
6	VIA	CAPOLUOGO	CASAMATTA
7	VIA	CAPOLUOGO	CASATICO
8	VIA	CAPOLUOGO	CASTELLO
9	VIA	CAPOLUOGO	CIRCONVALLAZIONE
10	VIA	CAPOLUOGO	DANTE
11	VIA	CAPOLUOGO	DE FILIPPO
12	VIA (N. dispari)	CAPOLUOGO	DELLA STAZIONE
13	VIA	CAPOLUOGO	DON MINZONI
14	VIA	CAPOLUOGO	FALCONE
15	PIAZZA	CAPOLUOGO	FELLINI
16	VIA	CAPOLUOGO	FERMI
17	VIA	CAPOLUOGO	FOSCOLO
18	VIA	CAPOLUOGO	FRATELLI CERVI

19	VIA	CAPOLUOGO	FRATELLI ROSSELLI
20	VIA	CAPOLUOGO	GIOVANNI XXIII
21	VIA	CAPOLUOGO	LARIO
22	VIA	CAPOLUOGO	MAGNANI
23	VIA	CAPOLUOGO	MANZONI
24	VIA	CAPOLUOGO	MARCONI
25	VIA	CAPOLUOGO	MASINA
26	VIA	CAPOLUOGO	MASSA
27	VIA	CAPOLUOGO	MELEGNANO
28	VIA	CAPOLUOGO	MILANO
29	VIA	CAPOLUOGO	MORO
30	VIA	CAPOLUOGO	VIII MARZO
31	VIA	CAPOLUOGO	PASCOLI
32	VIA	CAPOLUOGO	PASOLINI
33	VIA	CAPOLUOGO	PAVIA
34	VIA	CAPOLUOGO	PIONIERI CROCE ROSSA ITALIANA
35	VICOLO	CAPOLUOGO	PIZZO
36	VIA	CAPOLUOGO	PRIMO MAGGIO
37	VIA	CAPOLUOGO	PUCCINI
38	VIA	CAPOLUOGO	RISORGIMENTO
39	VIA	CAPOLUOGO	ROMA
40	VIA	CAPOLUOGO	ROSSA
41	VIA	CAPOLUOGO	SACCHI
42	VIA	CAPOLUOGO	SANT'ANNA
43	VICOLO	CAPOLUOGO	SAN FRANCESCO
44	VIA	CAPOLUOGO	SAN ROCCO
45	VIA	CAPOLUOGO	SANTA TERESA
46	VIA	CAPOLUOGO	SAN VITALE
47	VIA	CAPOLUOGO	SISTI
48	VIA	CAPOLUOGO	TICINELLO
49	VIA	CAPOLUOGO	TOBAGI
50	VIA	CAPOLUOGO	TORINO
51	VICOLO	CAPOLUOGO	TORRETTA
52	VIA	CAPOLUOGO	XXV APRILE

53	VIA	CAPOLUOGO	VERDI
54	VIA	ZONA ARTIGIANALE	ADAMELLO
55	VIA	ZONA ARTIGIANALE	BERNINA
56	VIA	ZONA ARTIGIANALE	BRALLO
57	VIA	ZONA ARTIGIANALE	CERVINO
58	VIA	ZONA ARTIGIANALE	GRAN SASSO
59	VIA	ZONA ARTIGIANALE	MONTE BIANCO
60	VIA	ZONA ARTIGIANALE	MONTE PENICE
61	VIA	ZONA ARTIGIANALE	MONTE ROSA
62	VIA	ZONA ARTIGIANALE	MONVISO
63	VIA	ZONA ARTIGIANALE	STELVIO
64	VIA	ZONA ARTIGIANALE	TONALE
65	VIA	ZONA INDUSTRIALE	DEL BENESSERE
66	VIA	ZONA INDUSTRIALE	EMILIA
67	VIA	ZONA INDUSTRIALE	LIGURIA
68	VIA	ZONA INDUSTRIALE	LOMBARDIA
69	VIA	ZONA INDUSTRIALE	PIEMONTE

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA CATEGORIA **C AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

N. ORD.	DESCRIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	VIA	FRAZIONE	CASCINA BONATE
2	LOCALITA'	FRAZIONE	GNIGNANO
3	LOCALITA'	ZONA INDUSTRIALE	CASCINA GRANZETTA
4	LOCALITA'	FRAZIONE	CASCINA SOLDATI